



COMUNE DI PETTINEO

Paese degli ulivi secolari

Città metropolitana di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 31/08/2018

SOMMARIO

| | |
|---------|--|
| Art. 1 | Premesse |
| Art. 2 | Oggetto e finalità del Regolamento |
| Art. 3 | Definizioni |
| Art. 4 | Soggetti interessati e luoghi del compostaggio |
| Art. 5 | Materiali compostabili |
| Art. 6 | Materiali da non introdurre nel composto |
| Art. 7 | Modalità di trattamento dei materiali da compostare |
| Art. 8 | Metodi di compostaggio domestico consentiti |
| Art. 9 | Attività di recupero complementari all'autocompostaggio |
| Art. 10 | Benefici |
| Art. 11 | Modalità di adesione e recesso dal progetto compostaggio |
| Art. 12 | Albo dei compostatori |
| Art. 13 | Verifiche e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale |
| Art. 14 | Condizioni a carico dell'utente |
| Art. 15 | Disposizioni finali |

Art. 1 Premesse

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti. A questo fine l'Amministrazione Comunale promuove l'introduzione della pratica del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici che vengono conferiti al servizio pubblico.
2. Il presente regolamento si estende anche a coloro che sono in possesso di una compostiera o effettuano nei modi previsti la pratica del compostaggio.
3. Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.
4. Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni, orti e giardini, utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale di chi lo pratica.

Art. 2 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico prevedendo la relativa riduzione sulla tassa Tariffa Puntuale e TARI e simili, per le utenze domestiche presenti nel territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico.

Art. 3 Definizione

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti da piccole aree verdi (sfalci di erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina, frutta e vegetali). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da utilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino, balcone.
2. Si definiscono rifiuti organici ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 183 e ss.mm.ii "i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici.., raccolti in modo differenziato."
3. Si definisce «autocompostaggio» o «compostaggio domestico» il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico, ma accumulati direttamente dall'utente in apposite compostiere.
4. Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti organici, destinato all'autoconsumo, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti dal servizio di Igiene Urbana.

Art. 4 Soggetti interessati e luoghi del compostaggio

1. Soggetti interessati del presente regolamento sono tutti gli utenti iscritti a ruolo TARI o Tariffa Puntuale del Comune di Pettineo che intendono praticare il compostaggio domestico secondo le modalità previste dal presente regolamento e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta pubblica i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o giardinaggio.
2. Tali scarti devono provenire da normale uso domestico e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali, per le quali si rimanda alla normativa vigente.
3. I titolari di attività produttive che comunque volessero aderire al progetto dovranno concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale e con l'A.S.P. la relativa fattibilità.
4. L'adesione del singolo utente è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento secondo lo schema e la convenzione di cui all'art. 12.

5. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.
6. La pratica del compostaggio dovrà essere effettuata su terreni privati di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione della tariffa sui rifiuti è la pratica continuativa e non occasionale del compostaggio domestico per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta dall'utente. È ammessa la pratica del compostaggio anche in terreni di proprietà o in disponibilità che non si trovano nelle immediate vicinanze dell'abitazione, qualora l'utente dimostri il titolo di disponibilità e la frequentazione abituale dei luoghi, per motivi di lavoro o per pratiche di coltivazione amatoriale. Il luogo dove viene praticato il compostaggio deve essere ben definito ed identificabile. Inoltre esso deve essere pienamente accessibile al personale incaricato dal Comune per la verifica di cui al successivo art.13.
7. Il sito per il compostaggio domestico deve essere realizzato preferibilmente in luogo in penombra.
8. Il Comune, al fine di consentire l'attività anche a specifiche utenze che siano sprovviste di spazi privati, si riserva la facoltà di mettere a disposizione i propri terreni comunali, previa stipula di apposite convenzioni.

Art. 5

Materiali compostabili

1. Sono materiali compostabili:
- **Scarti di cucina e preparazioni:**
 - ❖ bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
 - ❖ pane raffermo o ammuffito;
 - ❖ pasta;
 - ❖ penne di volatili, capelli;
 - **Scarti provenienti dal giardino:**
 - ❖ sfalci d'erba;
 - ❖ foglie varie, paglia, fiori recisi o appassiti;
 - ❖ trucioli di legno, rametti, potature, segature, cortecce;
 - ❖ legno non trattato con prodotti chimici;
 - Sono materiali **compostabili solo in modica quantità** in quanto possono contenere antifermentanti oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabili allo svolgimento del processo:
 - ❖ bucce di agrumi;
 - ❖ fondi di caffè;
 - ❖ filtri di tè;
 - ❖ cenere;
 - Sono **materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti** in modo uniforme, poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti, ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio:
 - ❖ scarti di cibo molto ricchi di proteine come carne, scarti di pesce, formaggi e salumi.

Art. 6

Materiali da non introdurre nel composto

1. Non è consentito introdurre nel composto:
- ❖ carta e cartone;
 - ❖ vetro;
 - ❖ metalli;
 - ❖ oggetti in gomma e plastica;
 - ❖ medicinali scaduti;
 - ❖ pile;
 - ❖ antiparassitari;
 - ❖ scarti di legname trattati con prodotti chimici;
 - ❖ qualunque altro scarto che non sia citato agli articoli 4 e 5, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Art. 7

Modalità di trattamento dei materiali da compostare

1. È indispensabile ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di maturazione e rendere il composto omogeneo. Se non è possibile distribuire in maniera uniforme le diverse componenti, è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.

2. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi e risulta molto lungo, mentre quando la seconda è preponderante, il processo si sviluppa in fretta, ma produce poco humus.

Bisogna quindi accertarsi che la miscela abbia una adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna.


Art. 8

Metodi di compostaggio domestico consentiti

1. Sono considerate valide per l'attività di compostaggio di cui al presente Regolamento le seguenti soluzioni tecniche:


qualora si effettui compostaggio direttamente su terreno

a) concimaia o buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento




due buche, una in uso l'altra a riposo, con alternanza semestrale. Una buca di dimensioni 50x50 cm e profonda 40 cm. è sufficiente per sei mesi al ritmo di 10 litri a settimana di scarti da cucina, più sfalci d'erba e fogliame. Va assicurato un buon drenaggio delle acque;

b) cassa di compostaggio in legno con areazione e facile rivoltamento




cassa compostiera, utilizzando reti o assi in funzione di contenimento, avendo cura di consentire una buona areazione interna;

c) cumulo su terreno



cumulo, concimaia, letamaio, è importante nei mesi estivi la protezione dai raggi diretti del sole per altre forme di compostaggio domestico;

d) composter chiuso (in plastica di tipo commerciale)



e) compostiere a rivoltamento facilitato



Queste compostiere hanno maniglie o manovelle che permettono il semplice mescolamento e l'aerazione del materiale.

2. È obbligatorio, per le prime tre tipologie di compostaggio, mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio dei microrganismi, lombrichi ed insetti indispensabili del corretto sviluppo del processo e di evitare l'accumulo di percolato.

3. L'utente che effettua il compostaggio con o senza il contenitore, deve sempre tenere presente le norme di igiene e può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti, comunali, provinciali e sanitarie.

4. Altre soluzioni tecniche potranno essere proposte dall'utenza ed il loro utilizzo sarà ritenuto ammesso previo accertamento del funzionamento da parte del personale incaricato dal Comune.

Art. 9

Attività di recupero complementari all'autocompostaggio

1. E' ammessa come attività complementare all'autocompostaggio quella relativa al recupero dei rifiuti verdi organici attraverso l'utilizzo di animali da cortile e da allevamento quali galline, capre, pecore, ecc., a cui vengono somministrati come cibo, a patto che, al pari del compostaggio domestico, sia verificata la reale sussistenza della pratica.

Art. 10

Benefici

1. Il Comune riconosce a tutte le utenze che aderiscono al compostaggio domestico e che svolgono correttamente e continuativamente la pratica una riduzione della TARI o Tariffa Puntuale. L'entità dell'agevolazione, attualmente stabilita dall'art. 18 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), potrà essere rivista annualmente dal Comune in sede di approvazione del Piano Economico Finanziario e alla determinazione della Tari o Tariffa Puntuale, salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006.

2. Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di alto potere fertilizzante, fino al doppio del valore nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il compost è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e di arricchirlo in maniera del tutto naturale, contrasta la sterilità dei terreni causata dall'uso improprio di parassitari, riattiva il processo biologico naturale che contrasta e minimizza le più frequenti malattie di fiori, piante e ortaggi.

La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e al trattamento della frazione umida dei rifiuti in impianti esterni.

Art. 11

Modalità di adesione e recesso dal progetto compostaggio

1. I contribuenti interessati ad aderire al progetto compostaggio domestico devono presentare apposita domanda secondo le indicazioni contenute nel Fac-simile modello A, allegato al presente regolamento.

2. L'istanza deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno per cui si chiede la riduzione della TARI o Tariffa Puntuale; le istanze presentate successivamente a tale termine, troveranno applicazione, ai fini della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Per le annualità successive alla prima applicazione del bonus economico, le istanze si considerano valide fino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca conseguente a procedura di controllo cui all'art. 13 del presente regolamento.

3. L'utente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta, comunicando la data di cessazione secondo le indicazioni contenute nel Fac-simile Modello B allegato al presente regolamento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dalla data in cui viene cessata la pratica di compostaggio. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

Art. 12

Albo dei compostatori

1. L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dall'Amministrazione comunale.
2. L'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori avviene, per gli utenti aventi diritto, dietro presentazione di apposita domanda (secondo le indicazioni contenute nel Fac-simile Modello A) e sottoscrizione della convenzione (secondo quanto indicato nel Fac-simile Modello C).

Art. 13

Verifiche e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

1. L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento presso gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio le verifiche necessarie, al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'utente si rifiutasse di sottoporsi a tali verifiche, l'Amministrazione dispone la revoca dei relativi benefici. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta i quali controllano puntualmente che gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio, non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso in cui gli utenti che hanno aderito al progetto di compostaggio domestico conferissero al servizio pubblico i rifiuti compostabili, sarà cura degli operatori di non effettuare il ritiro e di rilasciare relativa nota all'utente, nonché di darne comunicazione all'ufficio competente comunale che, nei casi di reiterazione del comportamento per più di due volte nel corso di un anno, provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
3. L'effettuazione in modo improprio della pratica di compostaggio o, comunque, difforme dalle modalità e/o dalle condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, potrà comportare l'immediata revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale. Per ottenere nuovamente la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utente a cui è stata revocata, dovrà presentare nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.
4. Fermo restando quanto previsto dai superiori commi e tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionate da Leggi o Decreti specifici, viene applicata a carico dell'utente, con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. e fatta salva, qualora ne ricorrano i presupposti, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
5. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli che comportino la revoca dell'agevolazione tariffaria verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la revoca sarà immediatamente esecutiva.
6. Costituisce, altresì, causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento per la seconda volta nel corso di un anno a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio domestico correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei commi precedenti.
7. L'Amministrazione inoltre dà il proprio contributo all'attività di ispezione svolta dagli organi competenti provinciali e sanitari.

Art. 14

Condizioni a carico dell'utente

1. L'utente che aderisce alla pratica del compostaggio è tenuto ad apporre il simbolo identificativo dell'utenza che pratica il compostaggio domestico.
2. Il simbolo deve essere chiaramente visibile e deve individuare univocamente l'immobile di riferimento.
3. Il simbolo deve essere esposto con continuità per tutto il periodo di adesione.
4. Il simbolo potrà contenere anche indicazioni e simbologie accessorie oltre a messaggi di buona pratica.

5. Nel caso di utenti residenti in condomini o abitazioni plurifamiliari, il simbolo deve essere apposto sulla cassetta delle lettere o eventualmente su supporto appositamente collocato con l'ulteriore indicazione dell'intestatario dell'utenza.

Art. 15

Disposizioni finali

1. In fase di prima applicazione, i benefici previsti dal presente regolamento troveranno applicazione a decorrere dall'approvazione del primo piano tariffario successivo all'entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con quanto prescritto dal presente Regolamento, si intendono abrogate.
3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme e i regolamenti comunali nonché la normativa vigente in materia di rifiuti.
4. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione.

Fac-simile Modello A

COMUNE DI PETTINEO
Servizi Igiene Ambientale

**RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Il/la sottoscritt _____ nat ___ a _____
il _____ residente a _____ via _____
Telefono _____ E-mail _____
Codice Utente n. _____

CHIEDE

- di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici prodotti dall'utenza sita in via/piazza _____ n. _____ adibita a residenza annuale/stagionale.

DICHIARA

che il compostaggio verrà effettuato utilizzando la seguente struttura a proprie cure e spese:

- Compostiera Cumulo Concimaia Cassa di compostaggio
- Compostiera a rivoltamento
- Attività di recupero complementari all' auto compostaggio
- Altro

ubicata al foglio di mappa n. ___ Part. _____

- che l'umido sarà prodotto unicamente dal proprio nucleo familiare composto da n. _____ persone
- che i prodotti di risulta saranno utilizzati su terreni nelle mie disponibilità di mq. _____ circa, ubicata al foglio di mappa n. ___ Part. _____;
- di aver preso visione del regolamento del compostaggio domestico del Comune di Pettineo e di accettarne integralmente il contenuto.

SI IMPEGNA

- a non conferire al circuito di raccolta rifiuti scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto;
- ad apporre il simbolo identificativo dell'utenza che pratica il compostaggio domestico
- a permettere l'accesso all'area dove verrà effettuata la pratica di compostaggio ed al luogo dove verrà utilizzato il compost prodotto, al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale degli eventuali controlli.

Il Richiedente

Informativa sulla privacy (ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03)

Come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati solo a personale aziendale o dell'Amministrazione Comunale.

N.B. la presente domanda sarà seguita da stipula di apposita convenzione con il Comune di Pettineo. La convenzione avrà validità anche per gli anni successivi, salvo decadenza immediata nel caso in cui le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal Comune accertino la non conformità a quanto convenuto e dichiarato nella presente domanda. Potrà inoltre essere richiesta eventuale documentazione fotografica, attestante la corretta effettuazione della pratica di compostaggio. Si fa presente inoltre che alla firma della convenzione, il richiedente è tenuto alla restituzione di eventuali bidoni ricevuti in consegna per la raccolta della frazione umida.

Fac-simile Modello B

COMUNE DI PETTINEO
Servizi Igiene Ambientale

**RICHIESTA DI RECESSO DAL PROGETTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Il/la sottoscritt _____ nat __ a _____
il _____ residente a _____ via _____
Telefono _____ E-mail _____
Codice Utente TARI n. _____

COMUNICA CHE

- da giorno _____ cesserà di praticare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici prodotti dall'utenza sita in via/piazza _____ n. _____ adibita a residenza annuale/stagionale.

DICHIARA

di aver preso visione del regolamento del compostaggio domestico del Comune di Pettineo e di conoscere le conseguenze del recesso.

Il Richiedente

Informativa sulla privacy (ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03)

Come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati solo a personale aziendale o dell'Amministrazione Comunale.

Fac-simile Modello C

COMUNE DI PETTINEO
Servizi Igiene Ambientale

CONVENZIONE PER L'ADESIONE VOLONTARIA ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Premesso che:

- con Deliberazione del C.C. n. _____ del _____ è stato approvato il regolamento comunale per il compostaggio domestico,

Il/la sottoscritt _____ nat __ a _____

il _____ residente a _____ via _____

Telefono _____ E-mail _____

Codice Utente TARI n. _____

Art. 1

Si impegna;

- a recuperare la frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare, presso la propria abitazione per mezzo del compostaggio domestico e di utilizzare i prodotti solo su area nella propria disponibilità;
- ad apporre il simbolo identificativo dell'utenza che pratica il compostaggio domestico
- a non conferire al circuito di raccolta pubblica scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto.

Art. 2

Il compostaggio verrà effettuato utilizzando il seguente metodo:

- Compostiera Cumulo Concimaia Cassa di compostaggio
 Compostiera a rivoltamento Attività di recupero complementari all' auto compostaggio
 Altro

ubicata al foglio di mappa n. ___ Part. _____

Art. 3

La presente convenzione ha validità anche per gli anni successivi. Qualora il compostaggio domestico non venga più praticato, l'utente deve darne comunicazione al Comune (secondo le indicazioni contenute nel Fac-simile Modello B).

Art. 4

L'utente si impegna ad accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal Comune, per accertarne la conformità a quanto convenuto nei precedenti articoli e l'effettiva pratica del compostaggio. La convenzione potrà essere revocata sia in caso di non accettazione del controllo, sia in caso di accertamento della non conformità dell'operazione di compostaggio.

Art. 5

Il regolamento comunale del compostaggio domestico ed il regolamento comunale TARI, disciplinano l'applicazione, le modalità e l'entità della riduzione per gli utenti aderenti alla pratica del compostaggio domestico.

Intestatario della TARI

Informativa sulla privacy (ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03)

Come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati solo a personale aziendale o dell'Amministrazione Comunale.